



## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 10 ottobre 2025, alle ore 18,00 in Milano (MI), Piazza dell'Ospedale Maggiore n. 3, a seguito di formale convocazione via videoconferenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica sono presenti:

Giuseppe Cafiero, Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio direttivo, Il *Presidente*, prendendo atto delle presenze, dichiara il Consiglio validamente costituito e valido a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a seguito comunicazione ufficio RUNTS provincia di Milano**

Il Consiglio nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta Giancarlo Gironi.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il *Presidente* dà avvio al Consiglio ricordando come l'Associazione abbia proceduto a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto al fine di procedere all'iscrizione al Runts.

Il Presidente informa che a seguito della procedura di iscrizione nel RUNTS è stata avviata una procedura di controllo dei documenti presentati. Tale procedura risulta aver evidenziato, come riportato in una comunicazione email PEC del 02/10/2025, le seguenti problematiche con riferimento allo statuto:

*"Nello specifico, risultano non conformi i seguenti articoli:*

*Art. 13, laddove afferma che "Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli". Tale disposizione contrasta con l'articolo 26, comma 1, del CTS, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetta direttamente all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali. Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n° 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale afferma che "Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. 2 Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso." Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo. "*

Il Presidente ricorda infine come nel verbale di assemblea dei soci del 03/09/2025 l'assemblea stessa abbia deliberato all'unanimità di "*autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo*".

Il Presidente, pur avendo in proprio i poteri di modifica statutaria coinvolge il Consiglio rispetto alla necessità di procedere alla variazione dell'attuale statuto.

Il Consiglio discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal *Presidente*.

È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

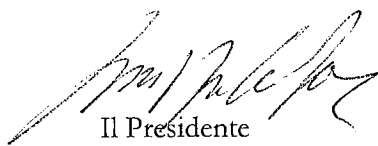
Dopo approfondita ed esaustiva discussione il *Presidente* chiama il Consiglio Direttivo a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

#### DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'*Associazione*, posto in **Allegato A** al presente verbale disponendone l'entrata in vigore ed efficacia dal momento di iscrizione nel RUNTS della sede legale dell'*Associazione*,
- autorizzare il Presidente a richiedere la registrazione del nuovo statuto dell'*Associazione* e di procedere alle successive comunicazioni all'Ufficio RUNTS così come indicato nella comunicazione pec del 02/10/2025.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 19,00.

  
Il Presidente

(Giuseppe Cafiero)

  
Il Segretario

(Giancarlo Gironi)

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

DIREZIONE PROVINCIALE di VARESE

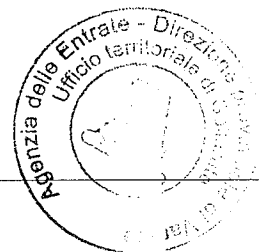
Ufficio Territoriale di GALLARATE

Atto Reg.to il 17-10-2025

A/N. 497 Serie 3



## ALLEGATO A



### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" **Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica APS**" o in forma abbreviata "**AIPaSiM APS**"

#### 1. ART. 1 Costituzione, Denominazione, Sede e durata

È costituita una associazione denominata "**Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica APS**" o in forma abbreviata "**AIPaSiM APS**" che assume la qualifica di **ente del terzo settore**, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche il "*Codice del Terzo Settore*" o "*CTS*") nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed alle relative disposizioni di attuazione al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, la quale, a seguito della sua iscrizione nel Registro del Terzo Settore, potrà anche utilizzare l'acronimo APS (Associazione di promozione sociale) o ETS (Ente del Terzo Settore).

La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Milano e intende operare su tutto il territorio nazionale; con deliberazione del consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove. Lo spostamento della sede all'interno del comune non costituisce variazione dell'atto costitutivo ed è deliberata dal *Consiglio direttivo*

L'associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). L'associazione potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli associati e secondo quanto previsto dal presente statuto.

#### ART. 2 Finalità e oggetto associativo

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, come infra specificato. L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività

## ALLEGATO A

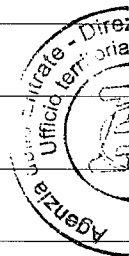
civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di associati e terzi operando nell'ambito dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili e della beneficenza.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività di volontariato prestate in forma personale, spontanea, libera e gratuita dai propri Associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.

In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altra natura ammesse dalla legge. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previste dalle lettere a), d), i) u), w) dell'articolo 5 del CTS, ovvero:

- a ) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.



## ALLEGATO A

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, in conformità alla lettera w) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione si propone, in particolare, perseguire le proprie finalità tramite:

- l'aggregazione dei pazienti affetti da sindrome mielodisplastica al fine di fornire, agli stessi pazienti e alle loro famiglie, strumenti e servizi informativi, educazionali, culturali e di supporto effettivo, finalizzati al miglioramento generale della gestione del proprio stato di salute;
- la promozione di attività ed iniziative rivolte al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti dalla mielodisplasia anche attraverso la diffusione di informazioni e notizie che accrescano la conoscenza in tema di casi clinici, pratiche mediche avanzate e testimonianze di medici e pazienti. Tale finalità potrà altresì essere perseguita attraverso la rappresentanza degli interessi degli associati presso le autorità pubbliche di riferimento, presso i soggetti privati e i

## ALLEGATO A

centri di ricerca;

- la promozione di attività e iniziative finalizzate al riconoscimento ed alla tutela anche normativa del ruolo di coloro i quali assistono gratuitamente i pazienti, anche attraverso la rappresentanza dei loro interessi presso enti pubblici e privati;
- la promozione e il supporto alla ricerca scientifica nella più ampia accezione del termine nonché la raccolta dei fondi finalizzata a questo scopo, da destinare a enti di ricerca o fondazioni che la svolgono direttamente;

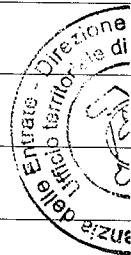
A tale scopo, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, l'Associazione potrà esercitare, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore e sulla base di quanto definito dal Consiglio Direttivo, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, ogni attività diversa, utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà infine svolgere, in via non esclusiva, non prevalente e del tutto marginale, attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017, da destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo e finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a tali fini.

### **ART. 3 Associati e uniformità del rapporto associativo**

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione.

La posizione di Associato è intrasmissibile.



## ALLEGATO A

L'adesione all'Associazione comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee purché in regola con il pagamento della quota associativa, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro concordato. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Associato ha diritto ad un voto. La quota sociale non è trasferibile ed è esclusa in qualsiasi forma ogni tipo di collegamento fra la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, ovvero è esclusa la presenza di forme patrimoniali di partecipazione.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente ed alla relativa annotazione nel libro degli Associati. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

### ART. 4 Diritti

Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di essere loro stessi eletti.

Gli Associati hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo

## ALLEGATO A

sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.LGS. 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

### ART. 5 Doveri

Gli Associati devono svolgere prevalentemente la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

### ART. 6 Decesso, esclusione, decadenza, recesso



## ALLEGATO A

La qualità di Associato si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso. È altresì causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire il Collegio dei Probiviri previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ALLEGATO A**

### **ART. 7 Indicazione degli Organi**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato scientifico, se nominato;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- l'Organo di Controllo, se nominato

Tutte le cariche sono gratuite. È assolutamente vietato qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo al quale se esistente può essere attribuito un compenso specifico.

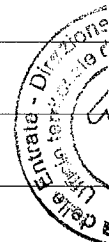
### **ART. 8 Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea si compone di tutti gli Associati. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata. Ogni singola persona giuridica partecipante avrà un singolo diritto di voto.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o di cinque associati nel caso in cui l'Associazione raggiunga un numero di Associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

### **ART. 9 Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea**



## ALLEGATO A

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la posta elettronica e la raccomandata a mano, almeno otto giorni prima dell'assemblea, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno e della data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea si tiene nelle forme ordinaria o straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, nel luogo che viene di volta in volta individuato e opportunamente indicato nella convocazione.

Le adunanze dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo

## ALLEGATO A

ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci ed i membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato.

In particolare, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e, quando richiesto, nomina/revoca i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e gli altri organi sociali. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria, inoltre:

- delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.
- approva i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, deliberati dal Consiglio direttivo;
- prende in esame le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera circa l'esclusione di Associati dall'organizzazione per gravi motivi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.
- nomina e revoca il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Straordinaria:

- approva le modifiche del presente Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.



## ALLEGATO A

### ART. 10 Validità dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati iscritti aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli Associati iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea Straordinaria è valida in presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto degli Associati iscritti aventi diritto al voto.

### ART. 11 Quorum deliberativo

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega.

Per le decisioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati iscritti.

### ART. 12 Verbalizzazione e informativa agli Associati

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Le delibere assembleari, debitamente trascritte nel libro verbali delle Assemblee dei soci, così come i rendiconti economici e finanziari, sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

### ART. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

## ALLEGATO A

1) dal Presidente (nominato dal Consiglio direttivo);

2) da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici eletti dall'assemblea; i componenti del consiglio direttivo possono essere scelti anche tra i soggetti non associati, purché la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo sia scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione dell'associazione, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, delibera di proporre all'assemblea l'esclusione di Associati per gravi motivi e svolge gli altri compiti affidati dalla legge e dal presente statuto.

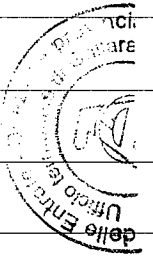
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono attraverso la nomina dei primi dei non eletti alle ultime elezioni, in ordine di preferenza o in caso non siano disponibili candidati non eletti alle ultime elezioni, il Consiglio provvederà a convocare nel più breve tempo possibile elezioni suppletive per la sostituzione dei membri decaduti. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare, i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendano proporre la propria candidatura a membri del Consiglio Direttivo possono presentarla anche il giorno stesso dell'Assemblea.

Nella prima adunanza successiva alle elezioni il consiglio direttivo elegge al suo interno, con



## ALLEGATO A

votazione palese a maggioranza semplice, e, in caso di parità, con prevalenza del voto del consigliere più anziano:

- i. un presidente, il quale ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare e revocare procuratori "ad negotia" ed alle liti in ogni stato e grado di giudizio ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nonché di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie. Ha, tra gli altri, il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie, convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio direttivo, mantenere i collegamenti con le altre associazioni, adottare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione e, in caso d'urgenza, sentito il parere del consiglio direttivo, i provvedimenti non derogabili di competenza dell'assemblea, sottoponendoli alla successiva ratifica di quest'ultima. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i suoi poteri passano al vicepresidente la cui firma di per sé attesta l'assenza o l'impedimento del presidente;
- ii. due vicepresidenti, uno dei quali con il ruolo di vicepresidente vicario;
- iii. un tesoriere, che sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative, contabili e tributarie dell'associazione, dando esecuzione alle delibere di assemblea e del consiglio direttivo per quanto di sua competenza ne conserva gli atti, sovrintende al funzionamento della segreteria e al coordinamento tecnico organizzativo dell'associazione; assiste il presidente nelle funzioni presidenziali;

### ART. 14 Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea che ne determina il

## ALLEGATO A

numero, ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il

Presidente o la maggioranza dei consiglieri.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione a mezzo lettera raccomandata o con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni assembleari, redige ed approva la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, determina l'ammontare delle quote associative annuali, definisce eventualmente le attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

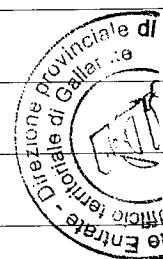
Il Consiglio Direttivo nomina il presidente e i componenti del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Segretario o dal Tesoriere. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. È possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, con le medesime modalità previste per l'assemblea degli associati di cui all'art. 9 del presente statuto.

### ART 15 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea degli associati, che ne decide anche il numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di cinque, tra persone autorevoli per competenza e qualità morali.

Non possono far parte del collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio direttivo in carica e di quello uscente e l'organo di controllo o il revisore.



## ALLEGATO A

La durata in carica del Collegio dei Probiviri è deliberata dall'Assemblea.

La funzione del collegio attiene all'intervento in caso di controversie interne all'associazione o in occasione di fatti ed episodi idonei ad arrecare nocumento alla vita associativa od alla pubblica immagine ed al buon nome dell'Associazione.

Il Collegio nomina fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e degli associati.

L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia

Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Qualora il collegio dei probiviri non sia nominato tutte le competenze ad esso attribuite saranno svolte dall'assemblea degli associati.

### ART. 16 II comitato scientifico

Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, che ne decide anche il numero di componenti e nomina il Presidente.

I componenti sono scelti tra gli esperti delle varie discipline attinenti all'attuazione degli scopi dell'associazione, in considerazione anche della particolare attenzione dimostrata alle problematiche dei pazienti affetti dalla sindrome mielodisplastica.

Il funzionamento del comitato scientifico è normato da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.

Le riunioni del comitato scientifico sono trascritte in appositi verbali che vengono trasmessi al

## ALLEGATO A

consiglio direttivo

Il comitato scientifico è un organo consultivo e di indirizzo dell'associazione; i componenti del comitato durano in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.

La durata in carica del comitato scientifico sarà direttamente correlata alla permanenza in carica del consiglio direttivo che lo ha nominato, cosicché, allorquando il consiglio direttivo cesserà dalla carica, decadranno dalla propria carica anche i membri del comitato scientifico. I componenti sono rieleggibili. I componenti del Comitato Scientifico possono anche essere scelti tra non associati, purché in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza specifica in coerenza con le finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Il comitato scientifico elegge al proprio interno un segretario.

Il comitato scientifico ha i seguenti compiti:

- esprimere pareri relativi ai progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, valutandone la scientificità e l'efficacia e sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo
- valutare in termini di validità scientifica le proposte di studi inoltrate all'Associazione;
- seguire lo stato di avanzamento delle iniziative approvate presentando eventuali osservazioni al responsabile dell'attività in questione;

Il presidente del comitato scientifico dovrà fornire relazione sull'attività svolta in occasione delle riunioni del consiglio direttivo a cui è invitato.

Le riunioni del comitato scientifico sono trascritte in appositi verbali che vengono trasmessi al consiglio direttivo.

### **ART. 17 Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

Qualora se ne ravvisi la necessità o ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 D.LGS. 117/2017,

## ALLEGATO A

deve essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti devono avere i requisiti prescritti dall'art. 30, comma 5, del già menzionato D.lgs. 117/2017. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel caso e con le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 117/2017,

l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

### **ART. 18 Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento**

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, l'Associazione dispone di

## ALLEGATO A

un patrimonio indivisibile e indisponibile, costituito da liquidità e attività finanziarie, ovvero da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ente, nonché eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti, nonché eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale dell'Associazione.

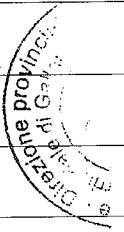
Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs. 117/2017.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere, anche in forma indiretta, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### ART. 19 I beni



## ALLEGATO A

A. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

### ART. 20 Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea, ove ritenuto necessario, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore in conformità con quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

### ART. 21 Bilancio

Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio consuntivo di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 da sottoporre all'assemblea degli Associati per la relativa approvazione.

Il Bilancio è redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017.

Il Bilancio si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati entro 31 maggio dell'anno successivo.

Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.

### ART. 22 Obbligo di destinazione degli utili e avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate è



## ALLEGATO A

utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### ART. 23 Responsabilità ed assicurazione degli Associati

Tutti i volontari dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

### ART. 24 Rapporto con terzi

L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono scopi e finalità.

### ART. 25 Regolamenti interni



## ALLEGATO A

Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

### ART. 26 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia riferendosi in particolare alle regole in materia di associazioni di promozione sociale e, per quanto non previsto, di associazioni.



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**DIR. NE PROV. LE. DI VARESE**  
**UFF. Territoriale di GALLARATE**  
**Atto Reg. to il 17-10-2025**  
**A.N. 497 Serie 3**

A handwritten signature in black ink, likely of the official responsible for the stamp.

